



**Comune di Scicli**  
(Provincia Regionale di Ragusa)  
IX SETTORE URBANISTICA



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL CAPO IX SETTORE:URBANISTICA

N° 04

Del 10/03/2010

**OGGETTO:** Domanda in sanatoria L. 326/03. Ditta: Maira Carmelo.- Non ammissibilità a sanatoria

**IL CAPO IX SETTORE**

**-Vista** la domanda di sanatoria presentata, ai sensi della legge 326/03, dalla ditta Maira Carmelo nato a Enna il 25/12/1937 ed ivi residente in Via Castelvecchio,123, in data 15/03/2004 acquisita N/s prot. Gen.n° 7073 fascicolata al n° 41, riguardante all'ampliamento a piano terra del vano ripostiglio e alla realizzazione di una veranda a primo piano in difformità alla C.E. n° 52 del 24/04/2002 in Via Agrigento, su area annotata al N.C.T. al Foglio 97 p.la 196 sub. 1-2;

**-Vista** l'art. 32 della Legge 326/03 comma 25, che statuisce, che le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi dei beni ambientali e paesaggistici e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

**-Visto** il parere tecnico espresso dal Servizio Repressione Abusivismo in data 30/09/2009 dal quale risulta che l'immobile sopra citato non risulta suscettibile di sanatoria poiché contrasta con l'art. 32, comma 27, lett. d), L. 24/11/2003 n° 326 il quale recita che le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria in quanto opere ricadenti in zona agricola E1 della variante generale al vigente P.R.G. approvato con D.Dir. n° 168 DRU del 12/04/2002, zona non soggetta ad inedificabilità assoluta ma assoggettata altresì al " Vincolo difesa fascia costiera" m. 300 dalla battigia ai sensi del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 art.142 lett.a), in contrasto con l'art. 32, comma 27.D) della L. 326/03, in quanto opere realizzate in zona assoggettata a vincolo imposto con legge statale, ricadente all'interno della fascia profonda da m. 150 a 300 m dalla battigia;

**- Ritenuto,** per quanto sopra specificato, la superiore domanda di sanatoria presentata ai sensi della legge 326/03 dalla ditta Maira Carmelo nato a Enna il 25/12/1937 ed ivi residente in Via Castelvecchio,123, non ammissibile a sanatoria poiché l'immobile contrasta con l'art. 32, comma 27, lett. d), L. 24/11/2003 n° 326;

**- Visto** l'art. 48 dello Statuto Comunale;

**- Visto** il D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

## DETERMINA

1)- Di non ammettere a sanatoria l'istanza presentata ai sensi della L. 326/03 dalla ditta Maira Carmelo nato a Enna il 25/12/1937 ed ivi residente in Via Castelvecchio,123, acquisita N/s prot. Gen.n° 7073 del 15/03/2004, fascicolata al n° 41 riguardante all'ampliamento a piano terra del vano ripostiglio e alla realizzazione di una mansarda a primo piano siti in Via Agrigento, su area annotata al N.C.T. al Foglio 97 p.lla 196 sub.1-2 in quanto l'immobile contrasta con l'art. 32, comma 27, lett. d), L. 24/11/2003 n° 326, il quale recita che le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi dei beni ambientali e paesaggistici e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

2)- Informare, ai sensi e per effetti dell'art. 3 comma 4 e art. 9 comma 2 della L. R. del 30/04/1991 n.° 10, che:

- Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana nei rispettivi termini di gg. 60 e 120.
- L'Ufficio Comunale preposto all'istruttorio della pratica ed ove è possibile prendere visione degli atti, è il IX Settore Urbanistica, Ufficio Repressione Abusivismo Edilizio;

3)- Notificare la presente al Sig. Maira Carmelo nato a Enna il 25/12/1937 ed ivi residente in Via Castelvecchio,123, dando contestuale avviso dei termini di impugnativa e dell'Ufficio delegato alla trattazione del procedimento;

4)- Comunicare che la notifica ovvero la ricevuta a mezzo servizio postale, costituisce, ad ogni effetto di legge, comunicazione di avvio del procedimento ex art. 8 L. R. 10/1991, preordinato all'adozione dei consequenziali atti sanzionatori;

5)- Trasmettere la presente al Responsabile del procedimento per le successive adempienze;

6)- Trasmettere copia della presente determinazione, in triplice originale al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza, copia al Sindaco, all'Ufficio URP-

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Giovanni La Ferla

Il Responsabile del Servizio

Geom. Giuseppe Tasca

IL CAPO IX SETTORE:URBANISTICA

Ing. Guglielmo Spanò